

Art. 1. La Tabella di circoscrizione dei Collegi Elettorali del Regno in data d'oggi, vista d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno è approvata, per essere sostituita a quella attualmente annessa alla Legge Elettorale del 20 novembre 1859 ed ai Decreti del R. Governo della Toscana e del Governatore delle Provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 gennaio 1860.

Art. 2. La Legge Elettorale sovramenzionata colle necessarie modificazioni ed aggiunte, e colla Tabella di cui all'art. 1 del presente, sarà promulgata in tutte le Provincie dello Stato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS. MINGHETTI.

## DECRETO

inserto nella Gazz. Uffiz. il 1 gennaio 1861.

*Modificazioni alla Legge Elettorale del 20 novembre 1859 ed estensione del presente Decreto a tutte le Provincie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno; — Sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo :

### TITOLO I.

#### *Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.*

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni :

1° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. — I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per Legge. — Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2° Di essere giunto all'età d'anni 25 compiuti nel giorno dell'elezione.

3° Di saper leggere e scrivere. — Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà inno-

vato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa Legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4° Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza. — Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1° I membri effettivi, residenti e non residenti, delle Accademie, la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizi Agrari;

2° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi;

3° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti;

4° I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

5° I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M., o addetti agli uffici del Parlamento;

6° I Membri degli ordini equestri del Regno;

7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno;

8° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati;

9° Gli Agenti di Cambio e Sensali legalmente esercenti.

4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria ascenda:

1° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a . . . . .	L.	200
2° In quelli di 2500 a 10000 abitanti . . . . .	»	300
3° In quelli superiori a 10000 abitanti . . . . .	»	400
4° In Genova . . . . .	»	500
5° In Torino e Milano . . . . .	»	600

5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi e i Capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso. — Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente Legge.

6. Chiunque darà prova di possedere, al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul Debito Pubblico della Stato, sarà elettore.

7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii pei commercianti dall'art. 4.

8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto. — Al fittaiuolo di poderi rurali, che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computazione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario o dall'enfiteuta o dal padrone diretto o proprietario.

10. I proprietari di stabili, temporariamente per Legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che paghe-

rebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati. — Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole, dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziato la separazione di corpo.

12. Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi o da una Società commerciale saranno, pel censo elettorale, ripartite per egual parte fra i soci. — L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati. — Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

14. Le imposte, prediale, personale e mobiliare, non sono computate nel censo elettorale se lo stabile non siasi posseduto e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. — Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de'suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei designato. — Parimente il padre, che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ove egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de'suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiaciono gli stabili che dovrà specificamente indicare. — La delegazione non potrà farsi che per atto autentico. — Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. — Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in

cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili. — Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta o, per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

17. L'elettore, il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo, non s'intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

## TITOLO II.

### CAPO I. — *Della prima formazione delle liste elettorali.*

19. Appena costituite le Amministrazioni Comunali a norma dell'art. 226 della Legge 23 ottobre 1859, le Giunte Municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente Legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali, perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta: — 1. Della loro età; — 2. Del censo che pagano; — 3. Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti; — 4. Della professione che esercitano; — 5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione egliino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19, le Giunte Municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun

titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20. — Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno negli art. 4 e 7. — Nelle città ove è stabilita una Camera di Agricoltura e di Commercio od un Tribunale di Commercio, i Membri delle Camere istesse ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta Municipale sarà immediatamente affisso all'Albo Pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'Ufficio Comunale.

27. I Consigli Comunali pronunzieranno, com'è stabilito all'articolo 24, sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi. — I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri.

28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'Albo Pretorio per due giorni consecutivi.

30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente. — I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

## CAPO II. — *Della revisione annua delle liste elettorali.*

31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancel-

lazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione. — La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

32. I Consigli Comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali secondo il disposto della presente Legge riuniscono le condizioni richieste per essere elettori. — A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici Comunali. — Le liste rivedute dal Consiglio Comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, di indirizzarsi a tal uopo agli Uffici Comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità;

2. L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono allegate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, la industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

37. Ogni volta che i Consigli Comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio, non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

38. Lo stesso avviso sarà dato, nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista, alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione

della lista anzidetta. — Queste notificazioni seguiranno senza costo, per opera di agenti comunali.

39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli Comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione. — Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia, a mente dell'art. 43 della presente Legge.

40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscrittevi avranno comprovato i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario. — Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune. — Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente. — Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio Comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza. — Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale, vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

41. L'Intendente, fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

43. Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente ommesso, escluso, od altramente pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio Comunale, potrà rivolgersi al Governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

44. Il Governatore, entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste. — Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla Legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi. — Egli ne stralcierà:

1. Gli individui che si resero defunti; — 2. Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi: — 1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità; — 2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inseriti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli Comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune. — E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli Comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio, la notificazione verrà fatta alla Casa Comunale del domicilio politico.

46. Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario. — Sarà lasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo. — La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, ommessi, esclusi od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno fare richiamo al Governatore, che pronunzierà, sentito il Consiglio di Governo. — Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami, dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente Legge e dalla notificazione ivi menzionata.

48. La ragione di reclamare davanti, ai Consigli Comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente Legge.

49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate dall'articolo 46 e seguenti nei

cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo 49, dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono. — Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che vi ha interesse, ed il richiede.

51. Le decisioni, che portano rifiuto d'iscrizione o pronunziano cancellazioni, saranno notificate, nei giorni cinque dalla loro data, agli individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi. — Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia. — La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

53. L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate. — Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle, che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo. — La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore come alle parti aventi interesse. — Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

55. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico od Avvocato, e

sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall' uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

56. Il Governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

57. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

58. L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti. — Non potranno a tale titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia. — Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ad esporle in vendita.

61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi Elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

### TITOLO III.

#### *Dei Collegi Elettorali.*

62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato. — Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443, distribuiti come segue:

La Provincia di

Abbruzzo citeriore ne elegge	N.	7
Abbruzzo ulteriore 1°	»	5
Abbruzzo ulteriore 2°	»	7
Alessandria	»	13
Ancona	»	5
Ascoli	»	4
Arezzo	»	5
Basilicata	»	10
Benevento	»	1
Bergamo	»	7
Bologna	»	8
Brescia	»	10
Cagliari	»	7
Calabria citeriore	»	10
Calabria ulteriore 1 <sup>a</sup>	»	7

Calabria ulteriore 2 <sup>a</sup>	»	8
Capitanata	»	7
Catania	»	9
Caltanissetta	»	4
Como	»	9
Cremona	»	7
Cuneo	»	12
Ferrara	»	4
Firenze	»	14
Forli	»	4
Genova	»	13
Girgenti	»	5
Grosseto ed Isola d'Elba	»	2
Livorno	»	2
Lucca	»	5
Macerata	»	5
Massa e Carrara	»	2
Messina	»	8
Milano	»	18
Modena	»	5
Molise	»	8
Napoli	»	18
Novara	»	12
Noto	»	7
Palermo	»	11
Parma	»	5
Pavia	»	8
Pesaro e Urbino	»	4
Piacenza	»	4
Pisa	»	5
Porto Maurizio	»	3
Principato citeriore	»	12
Principato ulteriore	»	9
Ravenna	»	4
Reggio	»	5
Sassari	»	4
Siena	»	4
Sondrio	»	2
Terra di Bari	»	11
Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo)	»	16
Terra di Otranto	»	9
Torino	»	19
Trapani	»	4
Umbria	»	10

La distribuzione dei Collegi Elettorali è regolata nel modo

apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

63. I Collegi Elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare:

64. I Collegi Elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono li Mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori iscritti non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio Elettorale.

65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento, si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso. — Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni Elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte, per ordine d'anzianità; — Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi o aggiunti, per ordine d'anzianità; — Negli altri luoghi i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali anche per ordine d'anzianità. Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio Elettorale od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati. — I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii. — L'Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori.

tatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio o Sezione di Collegio Elettorale.

69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza d'alcuno fra gli Scrutatori.

71. Il Presidente del Collegio o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze. — Le Autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste. — Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione. — Si farà menzione, nel verbale da stendersi, di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferte dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale. — È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio Elettorale, in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico. — Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquanta a duecento lire; e se insolubile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

75. Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'Ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 51 alle 200.

76. Accadendo che, nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente li chiamerà all'ordine; e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni Elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze. — Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

80. Niuno è ammesso a votare sia per la formalità dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente. — Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiarerà ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

81. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata. — Se l'elettore, per l'eccezione di cui al n. 3 dell'art. 4 della presente Legge, o per fisica indisposizione notoria, regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale. — La tavola, a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi, le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

83. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore. — Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

86. Nei Collegi divisi in più Sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da'suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale, in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni, procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de'suffragi, e si procede, nel giorno che, in previsione di questo caso, sarà fissato nel Decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso. — L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni. — Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati. — La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

93. A parità di voti, il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

95. I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data. — Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale. — Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

#### TITOLO IV. — *Dei Deputati.*

96. Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

97. Non sono eleggibili i Funzionari ed Impiegati Regii, aventi uno stipendio sul Bilancio dello Stato, ad eccezione:

1° Dei Ministri Segretari di Stato;

2° Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3° Dei Consiglieri di Stato;

4° Dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'Appello;

5° Dei Segretari Generali dei Ministeri;

6° Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7° Dei Membri dei Consigli Superiori della Pubblica Istruzione e di Sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8° Dei Professori ordinari delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari o d'Impiegati Regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati. — Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai NN. 4 e 8 dell'art. 97, non ec-

cederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata. — Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gl'Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte. — Quando il numero degli Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle. — I Ministri Segretarii di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati.

101. Il Deputato eletto da vari Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza. — In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de'suoi Membri.

103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100. — In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

#### TITOLO V. — *Disposizioni generali.*

104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

#### TITOLO VI. — *Disposizioni speciali.*

105. Il disposto del N. 4 dell'art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

106. Nei Circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle im-

poste, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente Legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200. — Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opificii, botteghe e rustici ad essa attinenti.

107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del N. 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente Legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

109. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

110. Gli uffici che la presente Legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la Legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, N. 3702 ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffici affidati ai Ricevitori delle contribuzioni dirette. — In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell'Interno, salvo per le Provincie Napolitane e Siciliane, per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle medesime rispettivamente.

111. Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della Legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali (\*).

Ordiniamo ecc. — Dato a Napoli il 17 dicembre 1860.

**VITTORIO EMANUELE.**

**MINGHETTI.**

---

(\*) *Nella tipografia di ENRICO DALMAZZO e dal libraio PIETRO DEMARIA si vende il Manuale pratico per gli Elettori e pei Collegi Elettorali, ossia NUOVA LEGGE ELETTORALE colle massime ad essa relative sanzionate dalla Camera dei Deputati dal 1848 al 1859, per l'Avvocato Edoardo Bellono. — Torino, Prezzo L. 2 50.*

## TAVOLA

*delle circoscrizioni dei Collegi Elettorali.*

## Provincia di Abruzzo Citeriore, Deputati N° 7.

Sede dell'Ufficio principale — Circondari e Comuni che compongono i Collegi.

1. *Chieti* — Chieti, Bucchianico, Guardiagrele, meno i Comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte.
2. *Manoppello* — Manoppello, S. Valentino, Caramanico ed i Comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte.
3. *Ortona* — Ortona, Tollo, Francavilla, Orsogna, meno i Comuni di Castelnuovo e S. Eusanio.
4. *Lanciano* — Lanciano, S. Vito, Paglieta, meno Casalbordino; Pollutri e Villalfonsina ed i Comuni di Castelnuovo, S. Eusanio nel Circondario d'Orsogna.
5. *Gessopalena* — Torricella, Casoli, Lama, Palena, Villa S. Maria.
6. *Atessa* — Atessa, Bomba, Castiglione coi Comuni di Quilmi e Carpineto del Circondario di Gissi.
7. *Vasto* — Vasto, Santo Buono, Celenza, Gissi, meno i Comuni di Quilmi e Carpineto, ed i Comuni di Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina del Circondario di Paglieta.

## Provincia — Abruzzo Ulteriore 1°, Deputati N° 5.

8. *Teramo* — Teramo, Montorio, Valle Castellana, Tossiccia, meno il Comune di Castelli, Campi, meno il Comune di Bellante.
9. *Atri* — Atri, Notaresco, Bisenti.
10. *Città S. Angelo* — Città S. Angelo, Pianella, Loreto.
11. *Giulia* — Giulia, Nereto, Civitella, Ancarano, col Comune di Bellante del Circondario di Campi.
12. *Penne* — Penne, Catignano, Torre dei Passeri col Comune di Castelli del Circondario di Tossiccia.

## Provincia — Abruzzo Ulteriore 2°, Deputati N° 7.

13. *Aquila* — Aquila, Montereale, Pizzoli, Sassa.
14. *S. Demetrio* — S. Demetrio, Castelvecchio, Subequo, Barisciano, Paganica.
15. *Solmona* — Solmona, Pescocostanzo, Casteldisangro, Scanno.
16. *Popoli* — Popoli, Intradaqua, Pratola, Capestrano.
17. *Avezzano* — Avezzano, Carsoli, Tagliacozzo, Borgocollefegato.
18. *Pescina* — Pescina, Civitella Roveto, Gioia, Trasacco, Celano.
19. *Cittàducale* — Cittàducale, Antrodoco, Posta, Accumoli, Leonessa, Framignano, Amatrice.

Provincia — Alessandria, Deputati N° 13.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

20. *Alessandria* — Mandamenti I e II (*intra ed extra muros*).
21. *Acqui* — Acqui, Bistagno, Bubbio, Molare, Ponzone, Rocca-verano e Spigno.
22. *Asti* — Asti, Baldichieri e Rocca d'Arazzo.
23. *Capriata* — Capriata, Bosco, Carpeneto, Castelletto d'Orba, Ovada e Rivalta.
24. *Casale* — Casale Mandamenti I e II (*intra ed extra muros*), Balzola, Rosignano e Ticinetto.
25. *Nizza Monferrato* — Nizza, Canelli, Costigliole, Mombaruzzo, e Mombercelli.
26. *Novi* — Novi, Gavi, Rocchetta Ligure e Serravalle.
27. *Oviglio* — Oviglio, Cassine, Castellazzo, Felizzano, Ircisa e Sezzè.
28. *Tortona* — Tortona, Garbagna, S. Sebastiano, Viguzzolo, Villalvernia e Volpedo.
29. *Valenza* — Valenza, Bassignana, Castelnuovo Scrivia, Sale e S. Salvatore.
30. *Vignale* — Vignale, Moncalvo, Montemagno, Ottiglio, Occimiano e Portacomaro.
31. *Villadeati* — Villadeati, Gabbiano, Mombello, Montechiaro, Montiglio, Ponte Stura e Tonco.
32. *Villanuova* — Villanuova, Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Montafia e S. Damiano.

Provincia — Ancona, Deputati N° 5.

33. *Ancona* — Mandamenti I e II Ancona.
34. *Fabriano* — Fabriano, Arcevia, Monte Carotto e Sassoferrato.
35. *Iesi* — Iesi e Monte Marciano.
36. *Osimo* — Osimo, Filottrano e Loreto.
37. *Sinigaglia* — Sinigaglia, Corinaldo e Monte Alboddo.

Provincia — Arezzo, Deputati N° 5.

Preture e Comuni che compongono i Collegi.

38. *Arezzo* — Arezzo Città, Arezzo Campagna, Monte S. Savino.
39. *Bibbiena* — Bibbiena, Poppi, Pratovecchio.
40. *Cortona* — Cortona, Castiglion fiorentino, Foiano, Lucignano.
41. *Montevarchi* — Montevarchi, San Giovanni, Terranuova.
42. *S. Sepolcro* — S. Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sestino.

Provincia — Ascoli, Deputati N° 4.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

- 43. *Ascoli* — Ascoli, Amandola e Arquata.
- 44. *Fermo* — Fermo e Monte Rubbiano.
- 45. *M. Giorgio* — Monte Giorgio, S. Elpidio a mare e S. Vittorino.
- 46. *S. Benedetto* — S. Benedetto, Grottamare, Montalto, Offida e Ripatransone.

Provincia — Basilicata, Deputati N° 10.

Circondari e Comuni che compongono i Collegi.

- 47. *Potenza* — Potenza, Tolve, Trivigno e Picerno.
- 48. *Acerenza* — Acerenza, Avigliano, Genzano e Forenza.
- 49. *Brienza* — Brienza, Marsiconuovo, Viggiano, Saponara, Moliterno e S. Chirico Raparo.
- 50. *Corleto* — Corleto, Montemurro, Laurenzana e Calvello.
- 51. *Melfi* — Melfi, Barile, Rionero, Venosa e Palazzo.
- 52. *Muro* — Muro, Bella, Pescopagano e Vietri.
- 53. *Matera* — Matera, Montescaglioso, Pisticci e Montepeloso.
- 54. *Tricarico* — Tricarico, S. Mauro, Ferrandina e Stigliano.
- 55. *Lagonegro* — Lagonegro, Maratea, Lauria, Rotonda e Latronico, meno il Comune di Carbone.
- 56. *Chiaromonte* — Chiaromonte, Noia, Rotondella, S. Arcangelo ed il Comune di Carbone del Circondario di Latronico.

Provincia — Benevento, Deputati N° 4.

- 57. *Benevento* — Benevento, Bagnaro, Montorso, Pastene, Perrillo, S. Angelo a Cupulo, S. Leucio e S. Marco.

Provincia — Bergamo, Deputati N° 7.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

- 58. *Bergamo* — I Mandamenti I e II, più li seguenti Comuni del Mandamento III di Bergamo, Azzano, Breno, Bruntino, Gorle, Orio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sorisole, Torre Boldone, Valtezze, Villa di Serio.
- 59. *Caprino* — Caprino, Ponte S. Pietro, più i seguenti Comuni del III Mandamento di Bergamo, Albegno, Almè, Colognola, Curnasco, Curno, Grumello, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Palladina, Scano, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.
- 60. *Clusone* — Clusone, Lovere e Gandino, meno i Comuni di Gazzaniga e Fiorano.
- 61. *Martinengo* — Martinengo, più i Comuni di Bolgare, Costa di Mezzate e Chiuduno, Verdello coi Comuni di Brignano e Castelrozzone.

62. *Trescore* — Trescore, meno i Comuni di Bolgare, Chiuduno e Costa di Mezzate; Alzano coi Comuni di Gazzaniga e Fiorano, tolti da quello di Gandino; Sarnico.
63. *Treviglio* — Treviglio, meno i Comuni di Brignano e Castelrozzone; Romano.
64. *Zogno* — Zogno, Piazza ed Almenno.

Provincia — Bologna, Deputati N° 8.

65. *Bologna* — Città di Bologna e Comuni aggregati (meno quelli di Calderara, Castenaso, Ozzano, Praduro e Sasso), Bazzano con Savigno, e Loiano con Monterenzo (1).
66. *Id.*
67. *Id.*
68. *Budrio* — Budrio, Medicina, più il Comune di Castenaso.
69. *Castel Maggiore* — Castel Maggiore, Minerbio e S. Giorgio
70. *Imola* — Imola, Castel San Pietro, più il Comune di Ozzano.
71. *San Giovanni in Persiceto* — San Giovanni in Persiceto, Castelfranco e Crevalcore, più il Comune di Calderara.
72. *Vergato* — Vergato, più il Comune di Praduro e Sasso; Castiglione e Porretta.

Provincia — Brescia, Deputati N° 10.

73. *Brescia* — I Mandamenti I e II, più i Comuni di Fiumicello, Mompiano, S. Alessandro, S. Bartolomeo e San Nazaro del Mandamento III di Brescia.
74. *Asola* — Asola, più i Comuni di Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella, Pavone e Pralboino del Mandamento di Leno e quelli di Remedello sopra e Remedello sotto del Mandamento di Montechiaro; Canneto.
75. *Breno* — Breno, meno Pisogne aggregato al Collegio d'Iseo; Edolo.
76. *Castiglione delle Stiviere* — Castiglione, Montechiaro, meno i Comuni aggregati al collegio d'Asola; Volta.
77. *Chiari* — Chiari ed Adro.
78. *Iseo* — Iseo, più il Comune di Pisogne del Mandamento di Breno, i Mandamenti di Bovegno e di Gardone; più i Comuni di Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio e Urago Mella appartenenti al Mandamento III di Brescia.
79. *Leno* — Leno, meno i Comuni aggregati al Collegio d'Asola; Bagnolo, più i Comuni di Folzano e S. Zeno del III Mandamento di Brescia, Ospitaletto, più il Comune di Roncadell'e del III Mandamento di Brescia.
80. *Lonato* — Lonato, più i Comuni di Burago, Castrezzone, Muscoline, Manerba, Palpenazze e Soiano del Mandamento

- di Salò; il Mandamento di Rezzato, più il Comune di S. Eufemia del III Mandamento di Brescia, e quelli di Coglione sopra, Coglione sotto e Paitone del Mandamento di Salò.
81. *Salò* — Salò, meno i Comuni assegnati al Collegio di Lonato, Gargnano, Preseglie e Vestone.
82. *Verolanuova* — Verolanuova ed Orzinuovi.

Provincia — Cagliari, Deputati N° 7.

83. *Cagliari* — Cagliari, Quarto, Selargius, Pula.
84. *Iglesias* — Iglesias, Carloforte, Flumini maggiore, Guspini, Santadi, Sant'Antioco, Siliqua, Teulada e Villacidro.
85. *Isili* — Isili, Laconi, Nurri, Baresa, Barumini, Lunamatrona, Mandas, Pauli-Gerrei, Senis e Senorbi.
86. *Lanusei* — Lanusei, Aritzo, Iersu, Seui, Sorgono, Tonara, Tortoli e Muravera.
87. *Macomer* — Macomer, Bosa, Busachi, Cuglieri, Ghilarza, Santo Lussurgiu, Sedilo e Tresnuraghes.
88. *Nuraminis* — Nuraminis, Decimomannu, Guasila, Monastir, San Gavino, Sanluri, San Pantaleo, Serramanna e Sinnai.
89. *Oristano* — Oristano, Ales, Cabras, Fordongianus, Milis, Mogoro, Simaxis, Solarussa e Terralba.

Provincia — Calabria Citeriore, Deputati N° 10.

Circondari e Comuni che compongono i Collegi.

90. *Cosenza* — Cosenza, Cerisano, Dipignano e Rende.
91. *Spezzano Grande* — Spezzano Grande, Celico, Aprigliano e S. Giovanni in Fiore.
92. *Rogliano* — Rogliano, Grimaldi, Scigliano ed Ajello.
93. *S. Marco* — S. Marco, Cerketo, Montalto e S. Sosti.
94. *Corigliano* — Corigliano, Acri, Bisignano, S. Demetrio e Rose ed i Comuni di Tarsia e Terranuova del Circondario di Spezzano Albanese.
95. *Castrovillari* — Castrovillari, Mormanno, Morano, Lungro.
96. *Cassano* — Cassano, Oriolo, Amendolara, Cerchiara e Spezzano Albanese, meno i Comuni di Tarsia e Terranuova.
97. *Paola* — Paola, Fuscaldo, Fiumefreddo, Amantea ed i Comuni di Guardia ed Acquapesa del Circondario di Cetraro.
98. *Verbicaro* — Verbicaro, Scalea, Belvedere e Cetraro, meno i Comuni di Guardia ed Acquapesa.
99. *Rossano* — Rossano, Cropolati, Cariati, Campana e Longobucco.

Provincia — Calabria Ulteriore Prima, Deputati N° 7.

100. *Reggio* — Reggio, Calanna.
101. *Bagnara* — Bagnara, S. Eufemia, Scilla, Villa S. Giovanni.

102. *Palmi* — Palmi, Seminara, Laureana, Sinopoli, Oppido.  
 103. *Città Nuova* — Città Nuova, Polistena, Cinquefrondi, Radicena.  
 104. *Gerace* — Gerace, Siderno, Ardore, Bianco.  
 105. *Castelvetere* — Castelvetere, Gioiosa, Mammola, Grotteria, Stilo.  
 106. *Melito* — Melito, Gallina, Bova, Staiti.  
 Provincia — Calabria Ulteriore Seconda, Deputati N° 8.  
 107. *Cotrone* — Cotrone, Policastro, Santa Severina, Strongoli, Savelli e Cirò.  
 108. *Catanzaro* — Catanzaro, Soveria, Cropani, Taverna e Tiriolo.  
 109. *Chiaravalle* — Chiaravalle, Gasperina, Borgia e Squillace.  
 110. *Serra* — Serra, Davoli, Badolato ed Arena.  
 111. *Monteleone* — Monteleone, Pizzo, Monterosso, Soriano e Briatico.  
 112. *Tropea* — Tropea, Mileto e Nicotera.  
 113. *Nicastro* — Nicastro, San Biase, Martirano, Nocera e Feroleto.  
 114. *Serrastretta* — Serrastretta, Gimigliano, Cortale, Maida e Filadelfia.

Provincia — Caltanissetta, Deputati N° 4.

115. *Petralia Soprana* — Mandamento Polizzi con Scillato, Mandamento Petralia Soprana con Bompietro, Mandamento Petralia Sottana, Mandamento Alimena, Mandamento Santa Cattarina con Resuttano, Mandamento Villalba con Marianopoli e Vallelunga, Mandamento Calascibetta con Villarosa.  
 116. *Serradifalco* — Mandamento Mussomeli con Campofranco, Acquaviva, Sutera, Mandamento Serradifalco con Montedoro e Bompensiere, Mandamento San Cataldo; Mandamento Sommatino, meno Delia aggregato a quello di Caltanissetta del Collegio Caltanissetta; Mandamento Pietraperzia.  
 117. *Caltanissetta* — Mandamento Caltanissetta con Delia sgregato dal Mandamento Sommatino del Collegio Serradifalco; Mandamento Castrogiovanni, Mandamento Valguarnera, Mandamento Barrafranca.  
 118. *Terranova* — Mandamento Terranova, Mandamento Butera, Mandamento Riesi, Mandamento Mazzarino, Mandamento Licata.

Provincia — Capitanata, Deputati N° 7.

119. *Foggia* — Foggia, Troia, S. Marco in Lamis.  
 120. *Lucera* — Lucera, Volturara, Celenza e Biccari.  
 121. *S. Severo* — S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Castelnuovo.

122. *Bovino* — Bovino, Deliceto, S. Agata, Castelfranco, Arcadia ed Orsara.
123. *Cerignola* — Cerignola, meno il Comune di Zapponeto; Casaltrinità, Orta, Ascoli e Candela.
124. *S. Nicandro* — S. Nicandro, Vico, Apricena, Vieste e Cagnano.
125. *Manfredonia* — Manfredonia, Montesantangelo, S. Giovanni Rotondo e Rodi, più il Comune di Zapponeto del Circondario di Cerignola.

Provincia — Catania, Deputati N° 9.

126. *Nicosia* — Mandamento Nicosia con Sperlinga, Mandamento Leonfonte con Nissoria, Mandamento Assaro, Mandamento Troina con Cerami.
127. *Giarre* — Mandamento Castiglione, Mandamento Randazzo, Mandamento Linguaglossa con Calatabiano, Piedimonte e Fiumefreddo; Mandamento Giarre con Mascali e Riposto.
128. *Regalbuto* — Mandamento Sanfilippo d'Argirò con Galliano; Mandamento Regalbuto, Mandamento Centorbi con Catanuova e Carcaci, Mandamento Bronte con Maletto.
129. *Acireale* — Mandamento Acireale, Mandamento Sant'Antonio con Acicatena, Acibonaccorso ed Acicastelli; Mandamento Trecastagne con Viagrande e Zafferana; Etnea, meno Pedara aggregato al Mandamento di Licodia nel Collegio Paternò.
130. *Paternò* — Mandamento Adernò, Mandamento Biancavilla, Mandamento Paternò con Santa Maria di Licodia, Mandamento Licodia con Pedara segregato da quello di Trecastagne del Collegio Arcireale.
131. *Catania* — Catania coi suoi Mandamenti Duomo, San Marco, e Borgo; più Mandamento Belpasso con Nicolosi e Campo-rotondo, Mandamento Mascalucia con Gravina, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio, S. Agata di Battiati, S. Pietro, Clarenza e Tremestieri, Mandamento di Misterbianco con Motta Santa Anastasia.
132. *Id.*
133. *Caltagirone* — Mandamento Piazza, Mandamento Aidone, Mandamento Mirabella con S. Michele, Mandamento Caltagirone.
134. *Militello* — Mandamento Rammacca, Mandamento Mineo, Mandamento Militello con Palagonia, Mandamento Scordia, Mandamento Gran Michele.

Provincia — Como, Deputati N° 9.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

135. *Como* — Mandamenti di Como I e II, Bellagio.

136. *Como* — Mandamento III di Como e quello di Cantù, meno i Comuni di Alzate, Brenna ed Inverigo (2).
137. *Appiano* — Appiano e Tradate coi Comuni di Azzate, Brunello, Crosio, Daverio, Galliate, Gazzada, Gurone, Lomnago e Schiano appartenenti al Mandamento di Varese.
138. *Brivio* — Brivio, Missaglia ed Oggionno, meno i Comuni attribuiti al Collegio d'Erba.
139. *Erba* — Erba, coi Comuni di Alzate, Brenna ed Inverigo appartenenti al Mandamento di Cantù, più i Comuni di Annone, Bartesate, Bosisio, Cesana, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala, Sirone e Suello, appartenenti al Mandamento d'Oggionno, ed il Mandamento di Canzo.
140. *Gavirate* — Gavirate, Angera, Luvino e Maccagno.
141. *Lecco* — Lecco, Introbio e Bellano.
142. *Menaggio* — Menaggio, Castiglione, Dongo, Gravedona e Porlezza.
143. *Varese* — Varese, meno i Comuni attribuiti al Collegio di Appiano, i Mandamenti di Arcisate e di Cuvio.

Provincia — Cremona, Deputati N° 7.

144. *Cremona* — Cremona e Corpi Santi e Cremona II, meno i Comuni di Cà de' Stefani, Cigognolo e Vescovato, uniti al Collegio di Pescarolo.
145. *Bozzolo* — Bozzolo, Marcaria, Piadena e Sabbioneta.
146. *Cesalmaggiore* — Casalmaggiore, Viadana.
147. *Crema* — Crema I, meno i Comuni di Castelnuovo, Izzano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina, Ripalta Nuova, Ripalta Vecchia, aggregati al Collegio di Soresina; Crema II, meno i Comuni di Bottaiano, Camisano, Casale, Gabbiano, Offanengo, Ricengo e Vidolasco, aggregati al Collegio di Soresina, Pandino.
148. *Pescarolo* — Pescarolo, più i Comuni di Cà de' Stefani, Cigognolo e Vescovato; Mandamento di Robecco pei soli Comuni di Alfiano, Barbiselle, Bettenesco, Carpaneda, Castelnuovo Gherardi, Corte de' Frati, Gambina, Grontardo, Levata, Persico, Prato, Quistro, Robecco, S. Sillo, Scandola, Ripa d'Oglio, Solarolo del Persico, Sospiro.
149. *Pizzighettone* — Pizzighettone; i Comuni di Casalbuttano, Casalsigone, Cavallara, Cignone, Corte de' Cortesi, Dosso Baroardo, Marzalengo, Olmeneta, Ossalengo, Pozzanlio, San Martino in Beliseto, S. Vito del Mandamento di Robecco, ed i Comuni di Acqualunga Badona, Barzaniga, Bordolano, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Formigara, Grontorto, Mirabello, S. Bassano e Zanengo del Mandamento di Soresina.

150. *Soresina* — Soresina, meno i Comuni aggregati a Pizzighettone; Soncino ed i Comuni staccati dai Mandamenti I e II di Crema.

Provincia — Cuneo, Deputati N° 12.

151. *Cuneo* — Cuneo, Boves, Chiusa, Peveragno.  
 152. *Alba* — Alba, Cortemiglia, Diano, Govone, Santo Stefano Belbo.  
 153. *Barge* — Barge, Moretta, Paesana, Revello e Sanfront.  
 154. *Borgo S. Dalmazzo* — Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Limone, Roccavione, Tenda col Comune di Briga, Valdieri e Vinadio.  
 155. *Bra* — Bra, Canale, Cornegliano e Sommariva del Bosco.  
 156. *Ceva* — Ceva, Bagnasco, Garessio, Monesiglio, Murazzano, Ormea, Pamparato e Priero.  
 157. *Cherasco* — Cherasco, Bene, Bossolasco, Dogliani, Monforte, Morra.  
 158. *Dronero* — Dronero, Caraglio, Prazzo, San Damiano e Valgrana.  
 159. *Fossano* — Fossano, Busca, Carrù, Centallo, Trinità e Villafalletto.  
 160. *Mondovì* — Mondovì, Frabosa Soprana, Morozzo, Vico, Villanova.  
 161. *Saluzzo* — Saluzzo, Costigliole, Sampeyre, Venasca, Verzuolo.  
 162. *Savigliano* — Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Villanovasolaro.

Provincia — Ferrara, Deputati N° 4.

163. *Ferrara* — Mandamento di Ferrara e antico Circondario, altro Mandamento di Ferrara frazione di San Martino, Baura, Denove e Quartesana.  
 164. *Ferrara* — Mandamento di Ferrara, frazioni di Francolino, Manara, Pontelagoscuro, Vigarano, Mandamento di Copparo; Mandamento di Portomaggiore, meno il Comune di Ostellano e la frazione di Medelana (3).  
 165. *Cento* — Mandamenti di Cento, Bondeno, Poggio Renatico.  
 166. *Comacchio* — Mandamenti di Comacchio, Argenta, Codigoro, Comune d'Ostellato, e Medelana frazione del Mandamento di Portomaggiore.

Provincia — Firenze, Deputati N° 14.

Preture e Comuni che compongono i Collegi.

167. *Firenze S. Croce* — Firenze Croce, Bagno a Ripoli.  
 168. *Firenze S. Giovanni* — Firenze S. Giovanni.

169. *Firenze S. M. Novella* — Firenze S. M. Novella, Fiesole e Sesto.
170. *Firenze S. Spirito* — Firenze S. Spirito e Galluzzo (4).
171. *Borgo S. Lorenzo* — Borgo S. Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola e Scarperia.
172. *Campi* — Campi, Carmignano, Lastra a Signa.
173. *Empoli* — Empoli, Castel Fiorentino, Cerretto Guidi.
174. *Pistoia Campagna* — Pistoia Campagna.
175. *Pistoia Città* — Pistoia Città, Montale, Sambuca e S. Marcello (5).
176. *Pontassieve* — Pontassieve, Dicomano, Figline, Reggello.
177. *Prato* — Prato, Mercatale.
178. *Rocca S. Casciano* — Rocca S. Casciano, Bagno, Galeata, Marradi, Modigliana, Terra del Sole.
179. *S. Casciano* — S. Casciano, Barberino di Val d'Elsa, Greve, Montespertoli.
180. *S. Miniato* — S. Miniato, Castel Franco di Sotto, Fucecchio e Montaione.

Provincia — Forlì, Deputati N° 4.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

181. *Forlì* — Forlì, Civitella e Meldola.
182. *Cesena* — Cesena e Mandamento di Bertinoro.
183. *Rimini* — Rimini, più S. Clemente e Morciano appartenenti al Mandamento di Coriano, Saludeccio.
184. *S. Arcangelo* — S. Arcangelo, Mercato Saraceno, Savignano, Sogliano, Corieno, meno S. Clemente e Morciano uniti a Rimini.

Provincia — Genova, Deputati N° 13.

185. *Genova* — Genova-Città, più il Mandamento di S. Martino d'Albaro, il Comune di San Pier d'Arena e l'Isola di Capraia (6).
186. *Id.*
187. *Id.*
188. *Albenga* — Albenga Circondario, meno il Mandamento di Calizzano.
189. *Cairo* — Cairo, Dego, Millesimo e Sassello, più il Mandamento di Calizzano.
190. *Chiavari* — Chiavari, Borzonasca, Lavagna e Varese.
191. *Pontedecimo* — Pontedecimo, Rivarolo, meno il Comune di S. Pier d'Arena, Ronco, Savignone, Torriglia, meno Bargagli e Rosso.
192. *Rapallo* — Rapallo, Cicagna e Santo Stefano d'Aveto.
193. *Recco* — Recco, Nervi, Staglieno ed i Comuni di Bargagli e Rosso.

194. *Savona* — Savona, Noli e Varazze.  
 195. *Levanto* — Levanto, Godano e Sestri Levante, più i Comuni di Beverino e Riomaggiore.  
 196. *Spezia* — Spezia, meno i Comuni di Beverino e Riomaggiore; Lerici, Sarzana e Vezzano.  
 197. *Voltri* — Voltri, Campofreddo e Sestri Ponente.

Provincia — Girgenti, Deputati N° 5.

Circondari e Comuni che compongono i Collegi.

198. *Sciacca* — Mandamento Sciacca, Mandamento Santa Margarita con Montevago; più Poggioreale sgregato dal Mandamento Gibellina del Collegio Canicatti, Mandamento Ribera con Calamonaci; più Lucca sgregato dal Mandamento Burgio del Collegio Bovina; più Mandamento Sambuca.  
 199. *Bivona* — Mandamento Bivona con Alessandria e S. Stefano, meno Cianciana aggregato al Mandamento Cattolica del Collegio Aragona; Mandamento di Caltabellotta, Mandamento Cammarata con Casteltermini e S. Giovanni; meno S. Biagio aggregato al Mandamento Cattolica del Collegio Aragona. Mandamento Burgio con Villafranca; meno Lucca aggregato al Mandamento Ribera del Collegio precedente; più Mandamento Castronovo.  
 200. *Aragona*. — Mandamento Cattolica, con Monteallegro; più Cianciana sgregato dal Mandamento Bivona, e S. Biagio sgregato dal Mandamento Cammarata del precedente Collegio; più Mandamento Siculiana con Realmonte, Mandamento Raffadale con Sant'Angelo Muxaro, Mandamento Aragona cui s'aggrega Comitini del Mandamento Grotte, stante questo ultimo si aggrega al Coll. Girgenti. Mandamento Racalmuto.  
 201. *Girgenti* — Mandamento Girgenti con Molo: Mandamento Favara, Mandamento Naro, meno Castrofilippo aggregato al Mandamento di Canicatti del Collegio Canicatti. Più Grotte Capoluogo di Mandamento sgregato dal Mandamento del suo nome nel Collegio Aragona.  
 202. *Canicatti* — Mandamento Canicatti con Castrofilippo, sgregato dal Mandamento Naro del Collegio Girgenti. Mandamento Palma con Camastra; Mandamento Ravanusa, Mandamento Campobello.

Provincia — Grosseto e Isola dell'Elba, Deputati N° 2.

Preture e Comuni che compongono i Collegi.

203. *Grosseto* — Grosseto, Castiglion della Pescaia, Giuncarico, Lungune, Massa marittima, Marciana, Montieri, Portoferraio, Roccastrada.

204. *Scansano* — Scansano, Arcidosso, Castel del Piano, Cini-  
giano, Giglio (Isola), Orbetello, Pitigliano, Santa Fiora,  
Manciano e Porto S. Stefano.

Provincia — Livorno, Deputati N° 2.

205. *Cattedrale* — S. Marco, S. Leopoldo in parte.  
206. *S. Pietro e Paolo* — Porto, S. Leopoldo in parte (7).

Provincia — Lucca, Deputati N° 5.

207. *Lucca* — Lucca Città, Lucca Campagna.  
208. *Borgo a Mozzano*. — Borgo a Mozzano, Bagno a Corsena,  
Barga, Coreglia, Pescaglia.  
209. *Capannori* — Capannori, Compito, Villa Basilica.  
210. *Pescia* — Pescia, Altopascio, Buggiano, Monsummano.  
211. *Pietrasanta* — Pietrasanta, Camaiore, Serravezza, Via-  
reggio.

Provincia — Macerata, Deputati N° 5.

212. *Macerata* — Macerata e Pausula.  
213. *Camerino* — Camerino, Matelico e Visso.  
214. *Recanati* — Recanati, Civitanova e Monte Santo.  
215. *S. Severino*. — S. Severino, Cingoli e Treia.  
216. *Tolentino* — Tolentino, Caldarola, S. Ginesio e Sarnano.

Provincia — Massa e Carrara, Deputati n. 3.

217. *Massa e Carrara* — Massa e Carrara, Fivizzano e Fos-  
dinovo.  
218. *Castelnovo di Garfagnana* — Castelnovo, Camporgiano,  
Galliciano e Minucciano.  
219. *Pontremoli* — Pontremoli, Bagnone e Mulazzo, Aulla, Ca-  
lice e Tresana.

Provincia — Messina, Deputati N° 8.

220. *Mistretta* — Mandamento Mistretta con Castelluccio e  
Reitano, Mandamento Santo Stefano di Camastra con Mot-  
tadafermo, Caronia, Pettinèo e Tusa; Mandamento Cesarò  
con San Teodoro; Mandamento Sanfratello; Mandamento  
Capizzi.  
221. *Naso* — Mandamento Tortorici con Castanea, Floresta,  
Gallati e Longi, Mandamento Naso con Mirto, Capri, Fraz-  
zanò e Santissimo Salvatore; Mandamento Santagata di Mi-  
litello con Alcara, Sammarco e Militello; Mandamento  
Sant'Angelo con Piraino, Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra.  
222. *Patti* — Mandamento Patti con Gioiosa, Librizzi, Montagna,  
Oliveri e Sorrentino; Mandamento Raccuia con San Pietro  
sopra Patti ed Ucria; Mandamento Novara con Casalnuovo,

**N. 3** della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI. Anno **1864**  
(Assoc. per un anno, Torino L. 15 - Prov. L. 16)

Furnari, Mazzarrà, Tripi e Falcone; Mandamento Montalbano.

223. *Castroreale* — Mandamento ed isola di Lipari, Mandamento di Barcellona con Meri, Mandamento Castroreale.
224. *Milazzo* — Mandamento Milazzo con Monforte, San Pieromonte, Condrò e Spadafora S. Pietro; Mandamento Rometto con Rocca, Spadafora S. Martino, Saponara, Valdina e Venetico, Mandamento Santa Lucia con Gualtieri, Sicamini e S. Filippo; e Mandamento di Gesso con Bavuso e Calvaruso.
225. *Messina* — Messina coi suoi Mandamenti di Arcivescovado e Priorato; più Mandamento Gazzi e Mandamento Pace.
226. *Id.*
227. *Francavilla* — Mandamento Ali con Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Scaletta e S. Ferdinando; Mandamento Taormina con Gallodoro, Giardini, Graniti, Mola e Mongiuffi; Mandamento Savoca con Forzadagrò, Antillo, Casalvecchio, Limina, Locadi, Roccafiorita e Santa Teresa; Mandamento Francavilla con Gazzi, Malvagna, Moio, Mottacamastra, Roccella e S. Domenico; più Mandamento Gallati con S. Stefano di Briga.

Provincia — Milano, Deputati N° 18.

228. *Milano* — I Mandamenti I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X coi Comuni di Boldinasco, Figino, Garegnano, Musocco, Trenno, Villapizzone del Mandamento di Bollate, più i Comuni di Chiaravalle, Morsenchio, Nosedo, Pontese, Quintosole, S. Donato, Vaiano e Vigentino del Mandamento di Locate (8).
229. *Id.*
230. *Id.*
231. *Id.*
232. *Id.*
233. *Abbiategrasso* — Abbiategrasso e Binasco.
234. *Borghetto* — Borghetto, più i Comuni di Cà de' Mazzi, Casalpusterlengo, Livraga, Pizzolano e Zorlesco del Mandamento di Casalpusterlengo, Sant'Angelo.
235. *Busto Arsizio* — Busto Arsizio e Saronno, meno i Comuni aggregati al Collegio di Rho.
236. *Codogno* — Codogno e Maleo, più i Comuni di Camairago, Castiglione, Orio e Ospedaletto del Mandamento di Casalpusterlengo.

237. *Cuggiono* — Cuggiono e Magenta.  
 238. *Desio* — Desio e Barlassina, più i Comuni di Albiate, Paina e Sovico del Mandamento di Carate.  
 239. *Gallarate* — Gallarate e Somma.  
 240. *Gorgonzola* — Gorgonzola e Cassano.  
 241. *Lodi* — Mandamenti I e II di Lodi ed i Comuni di Bertinico, Brembio, Cantonale, Melegnanello, Robecco, Secugnago, Terra Nuova, Turano e Vittadone del Mandamento di Casalpuusterlengo.  
 242. *Melegnano* — Melegnano, Locate, meno i Comuni aggregati alla Città di Milano; Melzo e Paullo.  
 243. *Monza* — I Mandamenti I e II di Monza, più i Comuni di Cassina Baraggia e Concorrezzo del Mandamento di Vimercate.  
 244. *Rho* — Rho e Bollate, meno i Comuni aggregati alla Città di Milano, più i Comuni di Canegrate, Cassina Pertusella, Cerro, Lainate, Origgio e S. Vittore del Mandamento di Saronno.  
 245. *Vimercate* — Vimercate, meno i Comuni aggregati al Collegio di Monza; il Mandamento di Carate, meno i Comuni aggregati al Collegio di Desio.

Provincia — Modena, Deputati N° 5.

246. *Modena* — Modena Città, Guiglia, Vignola e Zocca.  
 247. *Modena* — Modena Campagna, Formigine e Sassuolo (9).  
 248. *Carpi* — Carpi, Concordia, Nonantola coi Comuni di San Cesario e Savignano; Novi.  
 249. *Mirandola* — Mirandola, Finale e S. Felice.  
 250. *Pavullo* — Pavullo, Fanano, Lama, Montefiorino, Montese, Pievepelago e Sestola.

Provincia — Molise, Deputati N° 8.

251. *Campobasso* — Campobasso, Montagano, S. Giovanni in Galdo e Castropignano, meno il Comune di Casalciprano.  
 252. *Morcone* — Morcone, Pontelandolfo, Colle e Santa Croce di Morcone, meno il Comune di Cercemaggiore.  
 253. *Riccia* — Riccia, Baselice, Ielsi, più il Comune di Cercemaggiore del Circondario di S. Croce di Morcone, S. Elia.  
 254. *Isernia* — Isernia, Forlì e Carpinone, più i Comuni di Castelpizzuto del Circondario di Cantalupo, ed i Comuni di Civitavecchia e Civitanova del Circondario di Frosolone.  
 255. *Boiano* — Boiano, Baranello, Cantalupo, meno il Comune di Castelpizzuto e Frosolone, meno i Comuni di Civitanova e Civitavecchia, più il Comune di Casalciprano del Circondario di Castropignano.

256. *Agnone* — Agnone, Trivento, Carovilli e Capracotta.  
 257. *Larino* — Larino, S. Croce di Magliano, Bonefro e Casacajenda.  
 258. *Palata* — Palata, Montefalcone, Guglionise, Civita-Campomarano e Termoli.

Provincia — Napoli, Deputati N° 18.

259. *Napoli* — Circondario di S. Ferdinando e Comune di San Giovanni Teduccio del Circondario di Barra.  
 260. *Id.* — Circondario di Chiaia ed i Comuni suburbani di Soccavo e Pianura del Circondario di Pozzuoli. Circondario suburbano di Marano, più il Comune suburbano di Calvizano del Circondario di Mugnano.  
 261. *Id.* — Circondario di S. Giuseppe ed i Comuni suburbani di Barra e Ponticelli del Circondario di Barra, ed il Comune suburbano di Portici del Circondario dello stesso nome.  
 262. *Id.* — Circondario di Montecalvario.  
 263. *Id.* — Circondario di Avvocata.  
 264. *Id.* — Circondario di Stella, più i Comuni suburbani di Mugnano e Piscinola del Circondario di Mugnano, Circondario suburbano di Giuliano.  
 265. *Id.* — Circondario di S. Carlo all'Arena ed i Comuni suburbani di S. Pietro a Patierno e di Secondigliano del Circondario di Casoria. Circondario suburbano di Somma, più il Comune suburbano di S. Anastasia del Circondario dello stesso nome.  
 266. *Id.* — Circondario Vicaria.  
 267. *Id.* — Circondario di S. Lorenzo e di Torre del Greco, più il Comune di Resina del Circondario di Portici.  
 268. *Id.* — Circondario di Mercato.  
 269. *Id.* — Circondario di Pendino ed i Comuni suburbani di S. Giorgio a Cremano del Circondario di Barra, i Comuni suburbani di S. Sebastiano, Massa di Somma e Pollena e Trocchia del Circondario di S. Anastasia.  
 270. *Id.* — Circondario di Porto (10).  
 271. *Casoria* — I Comuni di Casoria e di Arzano del Circondario di Casoria; il Circondario di S. Antimo; I Comuni di Fratta e Grumo del Circondario di Fratta Maggiore, il Comune di Crispano del Circondario di Caivano e quello di Melito del Circondario di Mugnano.  
 272. *Afragola* — I Circondari di Afragola, di Pomigliano d'Arco, di Caivano, meno il Comune di Crispano ed il Comune di Pomigliano d'Atella del Circondario di Fratta Maggiore.  
 273. *Sorrento* — I Circondari di Sorrento, Massalubrense, Capri, Piano e Vico Equense.

274. *Castellamare* — I Circondari di Castellamare, Agerola e Gragnano.
275. *Torre Annunziata* — I Circondari di Torre Annunziata, Boscotrecase ed Ottaiano.
276. *Pozzuoli* — Il Circondario di Pozzuoli, meno i Comuni di Soccavo e Pianura, il Circondario di Ventotene, d'Ischia, di Forio e di Procida.

Provincia — Noto, Deputati N° 7.

277. *Comiso* — Mandamento Niscemi, Mandamento Vittoria con Biscari, Mandamento Comiso con Santa Croce.
278. *Vizzini* — Mandamento Vizzini, Mandamento Buccheri, Mandamento Ferla con Cassano, Mandamento Palazzolo con Buscemi.
279. *Agosta* — Mandamento Francoforte, Mandamento Lentini con Carlentini, Mandamento Agosta, Mandamento Melilli, Mandamento Sortino.
280. *Siracusa* — Mandamento Siracusa, Mandamento Floridia con Canicattini e Solarino.
281. *Noto* — Mandamento Spaccaforno meno Pozzallo aggregato al Mandamento Scicli nel Collegio Modica, Mandamento Pachino, Mandamento Noto, Mandamento Avola, Mandamento Rosolini.
282. *Modica* — Mandamento Modica, Mandamento Scicli con Pozzallo sgregato da quello di Spaccaforno del Coll. Noto.
283. *Ragusa* — Mandamento Ragusa, Mandamento Chiaramonte, Mandamento Monterosso con Giarratana.

Provincia — Novara, Deputati N° 12.

284. *Novara* — Novara e Trecate.
285. *Biandrate* — Biandrate, Borgo-Vercelli, Carpignano, Romagnano e Vespolate.
286. *Biella* — Biella, Andorno, Graglia e Mongrando.
287. *Borgomanero* — Borgomanero, Gozzano, Orta e Momo.
288. *Cossato* — Cossato, Bioglio, Masserano e Mosso Santa Maria.
289. *Crescentino* — Crescentino, Cigliano, Livorno e Trino.
290. *Domodossola* — Domodossola, Bannio, Crana, Crodo, Santa Maria Maggiore, Ornavasso.
291. *Oleggio* — Oleggio, Arona, Borgo-Ticino e Galliate.
292. *Pallanza* — Pallanza, Lesa, Omegna, Canobbio ed Intra.
293. *Santhià* — Santhià, Arborio, San Germano, Candelo, Cavaglià e Saluzzola.
294. *Varallo* — Varallo, Borgosesia, Scopa, Crevacuore e Gattinara.
295. *Vercelli* — Vercelli, Desana e Stroppiana.

Provincia — Palermo , Deputati N° 11.

296. *Palermo* — Palermo Città coi suoi Mandamenti di Palazzo Reale, Tribunali, Monte di Pietà, Castellamare, Molo, Ortobotanicò; meno Villabate che si disgrega da quest'ultimo Mandamento e si aggrega a quello di Bagheria settimo Collegio. Più Mandamento di Misilmeri coi Comuni di Belmonte ed Ogliastro.
297. *Id.*
298. *Id.*
299. *Id.*
300. *Monreale* — Monreale, Parco, Carini, Capaci, Cinisi, Terrasini, Torretta, Isola delle Femmine. Più Giardinello sgregato dal Mandamento Partinico ed aggregato a quello di Carini.
301. *Partinico* — Mandamento di Partinico con Borgetto, Montelepre, Balestrate; meno Giardinello aggregato a quello di Carini, Collegio precedente. Più Mandamento Alcamo con Camporeale.
302. *Termini* — Mandamento Bagheria con Solanto, Ficarazzi, Casteldaccia; e più Villabate disgregato dal Mandamento Ortobotanicò, come sopra.
303. *Corleone* — Mandamento Piana dei Greci con San Giuseppe, Santa Cristina, Mandamento Marineo, Mandamento Corleone col Comune Boccamena, Mandamento Mezzoiuso, Villafrati, Diana, Godrano; e più Baucina sgregato dal Mandamento Ciminna del seguente Collegio.
304. *Caccamo* — Mandamento Caccamo con Sciara e Cerda; Mandamento Alia con Roccapalumba, Valle d'Olmo, Vicari, Mandamento Ciminna con Ventimiglia; meno Baucina aggregato al Mandamento di Mezzoiuso, come sopra. Più Mandamento Montemaggiore con Caltavatturo, Alminusa, Sciafani.
305. *Prizzi* — Mandamento Lercara; mandamento Prizzi con Palazzo Adriano, Mandamento Bisacquino con Campofiorito e Contessa, Mandamento Chiusa con Giuliana e San Carlo.
306. *Cefalù* — Mandamento Cefalù con Campofelice e Lascari, Mandamento Collesano con Gratteri ed Isnello, mandamento Castelbuono con Pollina; Mandamento Ganci con Geraci, Mandamento Santo Mauro.

Provincia — Parma, Deputati N° 5.

307. *Parma meridionale* --- Parma meridionale, Noceto e San Pancrazio.

308. *Parma settentrionale* --- Parma settentrionale, Colorno, Fontanellato e San Donato (11).  
 309. *Borgo S. Donnino* --- Borgo San Donnino, Busseto, San Secondo, Soragna e Zibello.  
 310. *Borgotaro* --- Borgotaro, Bedonia, Berceto e Pellegrino.  
 311. *Langhirano* — Langhirano, Calestano, Corniglio, Fornovo, Traversetolo.

Provincia — Pavia, Deputati N° 8.

312. *Pavia* — I Mandamenti di Pavia I e II coi Comuni del Mandamento di Bereguardo alla destra del naviglio di Pavia.  
 313. *Bobbio* --- I Mandamenti di Bobbio, Ottone, Varzi e Zavattarello.  
 314. *Corteolona* — I Mandamenti di Corteolona e Belgioioso coi Comuni del Mandamento di Bereguardo alla sinistra del naviglio di Pavia.  
 315. *Mortara* — I Mandamenti di Mortara, Candia, Robbio, San Giorgio e Sartirana.  
 316. *Sannazzaro* — I Mandamenti di Sannazzaro, Cava, Mede e Pieve del Cairo.  
 317. *Stradella* — I Mandamenti di Stradella, Barbianello, Broni, Montalto, Montù-Beccaria, Santa Giulietta e Soriasco.  
 318. *Vigevano* — I Mandamenti di Vigevano, Gambolò, Garlasco, Gravellona.  
 319. *Voghera* — I Mandamenti di Voghera, Casatisma, Casei Gerola, Casteggio e Godiasco.

Provincia — Pesaro e Urbino, Deputati N° 4.

320. *Pesaro* — Pesaro e Fossombrone.  
 321. *Cagli* — Cagli, Pergola, S. Angelo in Vado e Urbania.  
 322. *Fano* — Fano, Mondavio e Mondolfo.  
 323. *Urbino* — Urbino, Maceratafeltria, Pennabilli, S. Agatafeltria e S. Leo.

Provincia — Piacenza, Deputati N° 4.

324. *Piacenza* — Mandamenti di Piacenza al nord ed al sud, non compreso in quest'ultimo il Comune di Sant'Antonio; Monticelli e Pontenure.  
 325. *Bettola* — Bettola, Ferriere, Ponte dell'Olio, Rivergaro e Carpaneto.  
 326. *Castel S. Giovanni* — Castel S. Giovanni, Agazzano, col Comune di Sant'Antonio, Borgonovo e Pianello.  
 327. *Firenzola* — Firenzola, Bardi, Castel Arquato, Cortemaggiore e Lugagnano.

Provincia — Pisa, Deputati N° 5.

Preture e Comuni che compongono i Collegi.

328. *Pisa* — Pisa Città, Pisa campagna.  
 329. *Lari* — Lari, più il Comune di Terricciuola, Fauglia, Rossignano.  
 330. *Pontedera* — Pontedera, Peccioli.  
 331. *Vicopisano* — Vicopisano, Bagni S. Giuliano.  
 332. *Volterra* — Volterra, Campiglia, Castagneto, Piombino, Pomarance.

Provincia — Porto Maurizio, Deputati N° 3.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

333. *Porto Maurizio* — Porto Maurizio, Borgomaro, Dolcedo, Santo Stefano, Taggia e Triora.  
 334. *Oneglia* — Oneglia, Diano-Castello e Pieve.  
 335. *S. Remo* — San Remo, Bordighera, Ceriana, Dolceacqua e Ventimiglia.

Provincia — Principato Citeriore, Deputati N° 12.

336. *Salerno* — Salerno e Cava.  
 337. *Amalfi* --- Amalfi, Positano, Maiori, Minori e Vietri.  
 338. *Angri* --- Angri e Sarno, Comuni di S. Egidio e Corbara del Circondario di Pagani.  
 339. *Nocera inferiore* --- Nocera inferiore, Nocera superiore, S. Giorgio, Pagani, meno i Comuni di S. Egidio e Corbara.  
 340. *Mercato S. Severino* --- Mercato S. Severino, Mercato, Montoro e Baronissi.  
 341. *Montecorvino Rovella* — Montecorvino, S. Cipriano ed Eboli.  
 342. *Campagna* --- Campagna, Contursi, Laviano, Calabritto e Buccino.  
 343. *Capaccio* --- Capaccio, Roccadaspide, Postiglione e Santo Angelo Fasanella.  
 344. *Sala* --- Sala, Padula, Montesano, Caggiano e Sanza.  
 345. *Diano* --- Diano, Polla, Vibonati.  
 346. *Vallo* --- Vallo, Pisciotta, Camerota, Laurito, Torre Orsaia, Comuni di Piaggine soprane e sottane del Circondario di Laurino.  
 347. *Torchiara* --- Torchiara, Pollica, Castellabate, Gioi, Laurino, meno i Comuni di Piaggine soprane e Piaggine sottane

Provincia --- Principato Ulteriore, Deputati N° 8.

348. *Avellino* --- Avellino, Mercogliano, Monteforte e Solofra.  
 349. *Atripalda* --- Atripalda, Serino, Volturara, Chiusano Montemiletto.

350. *Montesarchio* --- Montesarchio, Altavilla, Vitulano e Cer-  
vinara.
351. *Ariano* --- Ariano, Montecalvo, Flumeri e Castelbaronia.
352. *S. Giorgio la montagna* --- S. Giorgio la montagna, San  
Giorgio la molara, Pescofàmazza e Paduli, più il Comune  
di Pietradefusi del Circondario di Montefusco.
353. *Mirabella* --- Mirabella, Grottaminarda, Frigento e Mon-  
tefusco, meno il Comune di Pietradefusi.
354. *S. Angelo de' Lombardi* --- S. Angelo de' Lombardi, Pa-  
terno, Montemarano, Montella e Bagnoli.
355. *Lacedonia* --- Lacedonia, Andretta, Carbonara e Teora.

Provincia --- Ravenna, Deputati N° 4.

356. *Ravenna* --- Le sei parrocchie meridionali della Città, più  
tutte quelle che stanno pure alla parte meridionale e che  
giungono sino alla sinistra della strada Faentina; i Mand-  
amenti di Cervia e di Russi.
357. *Ravenna* --- Le sei parrocchie settentrionali, più tutte le  
altre parimenti settentrionali alla medesima ed alla destra  
della strada Faentina; li Mandamenti di Alfonsine e di Ba-  
gnacavallo con Fusignano (12).
358. *Faenza* --- Faenza e Campagna; Brisighella e Casola-Val-  
senio.
359. *Lugo* --- Lugo e Cottignola; Castel Bolognese e Massa  
Lombarda.

Provincia — Reggio, Deputati N° 5.

360. *Reggio* — Reggio Città, *id.* Campagna e Rubiera.
361. *Castelnuovo nei Monti* — Castelnuovo nei Monti, Carpi-  
neti, Castellarano, Culagna e Minozzo.
362. *Correggio* — Correggio, Novellara e Scandiano.
363. *Guastalla* — Guastalla, Brescello, Luzzara, Poviglio e Reg-  
giolo.
364. *Montecchio* — Montecchio, Castelnuovo di sotto e S. Polo.

Provincia — Sassari, Deputati N° 4.

365. *Sassari* — Sassari Levante, *id.* Ponente, Castelsardo, Nulvi,  
Osilo, Ploaghe, Porto-Torres e Sorso.
366. *Alghero* — Alghero, Bonorva, Pozzomaggiore, Tiesi, Vil-  
lanova-Monteleone, Ittiri e Ossi.
367. *Nuoro* — Nuoro, Bitti, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi,  
Orani e Siniscola.
368. *Ozieri* — Ozieri, Benetutti, Bono, Mores, Oschiri, Patada,  
Agius, Calangianus, Maddalena, Tempio.

Provincia — Siena, Deputati N° 4.

369. *Siena* — Siena, Castelnuovo Berardenga, Sovicille.  
 370. *Colle* — Colle, Casole, Chiusdino, Monticiano, Poggibonsi, Radda, Radicondoli e S. Gimignano.  
 371. *Montalcino* — Montalcino, Asciano, Buonconvento, più i Comuni di Monteroni e Murlo, S. Quirico e Sinalunga.  
 372. *Montepulciano* --- Montepulciano, Abbadia S. Salvatore, Cetona, Chiusi, Pienza, più il Comune di Castiglione di Orcia, Radicofani, S. Casciano de'Bagni e Sarteano.

Provincia --- Sondrio, Deputati N° 2.

373. *Sondrio* -- Sondrio, meno i Comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna e Pendolasco; Chiavenna, Morbegna e Traona.  
 374. *Tirano* --- Tirano, Bormio e Ponte, più i Comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna e Pendolasco, staccati dal Mandamento di Sondrio.

Provincia --- Terra di Bari, Deputati N° 11.

375. *Bari* --- Circondario di Bari e di Capurso.  
 376. *Monopoli* --- Monopoli, Fasano e Locorotondo.  
 377. *Conversano* -- Conversano, Mola, Castellana, Rutigliano.  
 378. *Acquaviva* -- Acquaviva, Bitetto, Canneto, Turi e Palo.  
 379. *Gioia* --- Gioia, Cassano, Noci, Putignano e Casamassima.  
 380. *Bitonto* -- Bitonto, Modugno e Terlizzi.  
 381. *Molfetta* -- Molfetta, Giovinazzo e Bisceglie.  
 382. *Corato* --- Corato e Trani.  
 383. *Andria* -- Andria e Barletta.  
 384. *Minervino* -- Minervino, Ruvo, Canosa e Spinazzola.  
 385. *Altamura*. -- Altamura, Gravina, S. Eramo e Grumo.

Provincia — Terra di Lavoro, Deputati N° 16

(incluso il tenimento di Pontecorvo)

386. *Piedimonte* — Piedimonte, meno il Comune di Gioia, Venafro, Castellone e Capriati.  
 387. *Caiazzo* — Caiazzo, Guardia e Cerreto, più il Comune di Gioia del Circondario di Piedimonte.  
 388. *Sora* — Sora, Arpino ed Alvito, meno il Comune di Settefrati.  
 389. *Pontecorvo* -- Tenimento di Pontecorvo, Circondario di Arce, Roccasecca, Roccaguglielma e Pico.  
 390. *S. Germano* — S. Germano, Cervaro ed Atina, più il Comune di Settefrati del Circondario di Alvito.  
 391. *Mola di Gaeta* — Gaeta, Fondi e Ponza.

392. *Sessa* — Sessa, Traetto e Carinola, meno il Comune di Francolise.
393. *Teano* — Teano, Mignano, Roccamonfina e Pietramelara.
394. *Capua* — Capua, Pignataro e Formicola, più il Comune di Francolise del Circondario di Carinola.
395. *S. Maria* — S. Maria e Marcianise.
396. *Caserta* — Caserta e Maddaloni, meno i Comuni di Valle e Cervino.
397. *Aversa* — Aversa, Trentola e Succivo.
398. *Airola* — Airola, S. Agata e Solopaca, più i Comuni di Valle e Cervino del Circondario di Maddaloni.
399. *Cicciano* — Cicciano e Baiano, più i Comuni di Cimitile, Casamarciano e Visciano del Circondario di Nola e quello di Scisciano del Circondario di Marigliano.
400. *Acerra* — Acerra, Arienzo e Marigliano, meno Scissiano.
401. *Nola* — Nola, meno i Comuni di Cimitile, Casamarciano e Visciano; Palma, Lauro e Saviano.

Provincia — Terra d'Otranto, Deputati N° 9.

402. *Lecce* — Lecce, meno il Comune di Sorbo, Monteroni, San Cesario, Vernole, i Comuni di Caprarica, di Lecce e Calimera del Circondario di Martano, ed i Comuni di Sternatia e Martignano del Circondario di Soleto.
403. *Taranto* — Taranto, Mottola, meno il Comune di Palagiano, Grottaglie, S. Giorgio, meno i Comuni di Monteparano e Lizzano.
404. *Gallipoli* — Gallipoli, Nardò, Galatone e Parabita, più i Comuni di Taviano e Racale del Circondario di Casarano; Ugento.
405. *Brindisi* — Brindisi, Ceglie, S. Vito ed Ostuni, il Comune di Latiano del Circondario di Mesagne.
406. *Massafra* — Massafra, Martina, Ginosa, il Comune di Palagiano del Circondario di Mottola.
407. *Manduria* — Manduria, Francavilla, Oria e Sava, i Comuni di Monteparano e Lizzano del Circondario di S. Giorgio.
408. *Campi* — Campi, Salice, Novoli, Copertino e Mesagne, meno il Comune di Latiano, Comune di Sorbo del Circondario di Lecce.
409. *Maglie* --- Maglie, Carpignano, Otranto, Calatina; Cutrofiano, Martano, meno i Comuni di Caprarica, di Lecce e Calimera; Soleto, meno i Comuni di Sternatia e di Martignano; i Comuni di Minervino, Specchia, Gallone, Cersignano e Cocumola del Circondario di Poggiardo; Comune di Supersano del Circondario di Tricase.
410. *Tricase* --- Tricase, meno i Comuni di Supersano, Ruffano

e Specchiapreti; Alessano, Gagliano, Presicce, Poggiardo, meno i Comuni di Minervino, Specchiogallone, Cersignano e Cocumola; i Comuni di Ruffano e Specchiapreti del Circondario di Tricase; Comune di Taurisano del Circondario di Ugento. Circondario di Casarano, meno i Comuni di Taviano e Racale.

Provincia — Torino, Deputati N° 19.

411. *Torino* --- Città di Torino, più i Mandamenti di Pianezza, Rivoli e Veneria Reale (13).
412. *Id.*
413. *Id.*
414. *Id.*
415. *Aosta* --- Aosta, Gignod, Morgex e Quart.
416. *Avigliana* --- Avigliana, Almese, Condove e Giaveno.
417. *Bricherasio* --- Bricherasio, Luserna, S. Secondo, Torre di Luserna, Perrero e Perosa.
418. *Caluso* --- Caluso, Agliè, Borgomasino, S. Giorgio e Strambino.
419. *Carmagnola* --- Carmagnola, Carignano, Orbassano e Poirino.
420. *Chieri* --- Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri e Sciolze.
421. *Chivasso* --- Chivasso, Brusasco, Casalborgone, Gassino, Montanaro e S. Benigno.
422. *Ciriè* --- Ciriè, Caselle, Fiano, Rivarolo e Volpiano.
423. *Cuorgnè* --- Cuorgnè, Castellamonte, Locana, Pont e Vistrorio.
424. *Ivrea* --- Ivrea, Azeglio, Lessolo, Pavone, Settimo Vittone e Vico.
425. *Lanzo* --- Lanzo, Barbania, Ceres, Corio, Rivara e Viù.
426. *Pinerolo* --- Pinerolo, Cavour, Cumiana e Fenestrelle.
427. *Susa* --- Susa, Bussolino, Cesana e Oulx.
428. *Vigone* --- Vigone, Buriasco, None, Pancalieri e Villafranca.
429. *Verrès* --- Verrès, Châtillon e Donnaz.

Provincia — Trapani, Deputati N° 4.

430. *Calatafimi* --- Mandamento Castellamare, Mandamento Calatafimi con Vita; Mandamento Gibellina con Salaparuta, meno Poggioreale aggregato al Mandamento S. Margherita, Collegio Sciacca. Più Mandamento Salemi.
431. *Trapani* --- Mandamento Trapani, Mandamento Monte San Giuliano, Mandamento Paceco con Xitta.
432. *Marsala* --- Mandamento Marsala, Mandamento ed isola di Pontellaria; Mandamento ed isola di Favignana, Mandamento Mazzara.

44  
433. *Castelvetrano* -- Mandamento Partanna, Mandamento Santaninfa, Mandamento Castelvetrano con Campobello, Mandamento Menfi.

Provincia — Umbria, Deputati N° 10.

434. *Perugia* — Perugia, con i Comuni di Biscino, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Costacciaro e San Cristino (del Mandamento di Gubbio), più i Comuni di Cibottola e Piegaro del Mandamento di Città della Pieve, Fratta, meno il Comune di Pietralunga aggregato a Città di Castello. Magione, meno Agello dato a Castiglione del Lago (14).

435. *Id.*

436. *Città di Castello* — Città di Castello, più il Comune di Pietralunga del Mandamento di Fratta, Gubbio, meno Biscino, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Costacciaro e S. Cristino dati al Mandamento di Perugia.

437. *Fuligno* — Fuligno, meno i Comuni di Rasiglia e Scopoli dati al Mandamento di Trevi, Assisi, Gualdo Tadino, Nocera, Spello, meno i Comuni di Cannara e Collemancio dati al Mandamento di Bevagna.

438. *Orvieto* — Castiglione del Lago con Agello del Mandamento di Magione, Orvieto, Ficulle, Città della Pieve, meno i Comuni di Cibottola e Piegaro dati al Mandamento di Perugia.

439. *Poggio Mirteto* — Poggio Mirteto, Canemorto, Fara, Magliano, Narni.

440. *Rieti* — Rieti con i Comuni del Mandamento di Terni, cioè Arrone, Bonacquisto, Castel di Lago; Collestatte, Papigno, Polino e Piedilugo; Roccasinibalda.

441. *Spoletto* — Spoleto, meno Ferrettello, più i Comuni di Apagni, Montesanto, Postignano e Sellano del Mandamento di Trevi; Norcia e Cascia.

442. *Terni* — Terni, meno Arrone, Bonacquisto, Castel di Lago, Collestatte, Papigno, Piedilugo e Polino, più il Comune di Ferrettello, tolto a Spoleto, Amelia.

443. *Todi* — Todi, Bevagna con i Comuni di Cannara e Collemancio del Mandamento di Spello, Montefalco, Trevi con i Comuni di Rasiglia e Scopoli del Mandamento di Fuligno, e meno quelli di Apagni, Montesanto, Postignano e Sellano dati al Mandamento di Spoleto.

*Visto d'ordine di S. M.*

*Il Ministro dell'Interno M. MINGHETTI.*